

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/02811

Del: 14/04/2026

Esecutivo Da: 14/04/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Global service della rete stradale del comune di Firenze” - “Intervento di ripristino del muro di sostegno in Via Faentina civ. 400” – c.o. 230205 - CIG B226805D32 - CUP H17H25000160004 – Autorizzazione al subappalto

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027”.

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12/03/2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Considerato che con Determina dirigenziale n. DD/2026/012116 del 23/02/2026 si affidava l'intervento di ripristino del muro di sostegno in via Faentina civ. 400 – c.o. 230205 al RTI costituito da - AVR S.p.a. (Capogruppo) - Studio Ingeo - Ingegneri e Geologi Associati, Sodi Strade S.r.l., Smart Engineerign S.r.l., Architetto Mario Buonamici, Stingea Studio Associato;

Vista l'istanza dell'impresa appaltatrice, prot n. 106221/2026 e le successive integrazioni agli atti dell'ufficio, con cui l'impresa AVR S.p.A. (Capogruppo) in RTI con: Studio Ingeo – Ingegneri e Geologi Associati, Sodi Strade S.r.l., Smart Engineerign S.r.l., Architetto Mario Buonamici, Stingea Studio Associato, chiede di essere

autorizzata a subappaltare nell'ambito dei lavori di cui al contratto in oggetto, all'impresa Soil Test S.r.l. i lavori di realizzazione di micropali, categoria OS21, per un ammontare di 99.000,00 (euro novantanovemila/00) di cui € 3.885,00 (euro tremilaottocentottantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il contratto fra l'appaltatore e il subappaltatore allegato all'istanza presentata contenente le indicazioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 2010, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e con la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza;

Dato atto che il contratto di subappalto sopra citato, unitamente all'atto aggiuntivo n.1 del 20.01.2026, prevede che il subappaltatore rinuncia alla facoltà di cui alla lett. a) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 di essere pagata direttamente dalla Stazione Appaltante;

Considerato che dal contratto di subappalto e dalla Verifica Tecnica firmata il 13/04/2026, allegata parte integrante, emerge il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 tra cui: gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs. 81/2008 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Tenuto conto che:

- la richiesta dell'appaltatore è conforme ai limiti in materia di subappalto posti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale d'appalto;
- l'appaltatore aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

Tenuto conto che sarà cura del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;

Dato atto che sono stati esperiti i controlli, tramite l'applicativo FVOE, con esito positivo sui requisiti generali di cui all'art 80 del dlgs. 50/2016 dell'impresa Soil Test S.r.l.;

Dato atto della sussistenza della dichiarazione sull'inesistenza delle forme di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra il raggruppamento temporaneo (RTI), costituito da: AVR S.p.A. (Capogruppo), Studio Ingeo - Ingegneri e Geologi Associati, Sodi Strade S.r.l., Smart Engineerign S.r.l., Architetto Mario Buonamici, Stingea Studio Associato, e l'impresa Soil Test S.r.l.;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;

Visto l'art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di autorizzare, nell'ambito dei lavori relativi l'intervento denominato "Intervento di ripristino del muro di sostegno in Via Faentina civ. 400" - c.o. 230205 - CIG B226805D32 - CUP H17H25000160004 il subappalto all'impresa Soil Test S.r.l., Via A. Grandi 39, 52100, Arezzo (AR), P.I. 01304860511 , i lavori di realizzazione di micropali, categoria OS21, per un ammontare di 99.000,00 (euro novantanovemila/00) di cui € 3.885,00 (euro tremilaottocentottantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e della Ditta subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. art. 105 del d. lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che il codice identificativo gara relativo al presente subappalto è il CIG B226805D32 e il CUP è H17H25000160004;
- 4) di precisare che il subappaltatore rinuncia alla facoltà di cui alla lett. a) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 di essere pagato direttamente dalla Stazione Appaltante e che, pertanto, l'appaltatore corrisponderà gli importi dei lavori eseguiti al subappaltatore, previa regolare fatturazione;
- 5) di dare atto che il subappaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 36/2010, pena la nullità della presente autorizzazione;
- 6) di dare atto che è onere della Direzione dei Lavori di verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa e comunque dalla normativa vigente;
- 7) di dare atto che la presente determinazione è in regola con le norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ingegnere Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

Ver_tecn_sub_signed_signed.pdf - a63628ce443ba12d87da57c4203ea81baa0e11ed516ddeb11495bf8df37c09fc

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.